

**#TUTTINSIEME IN PIEMONTE CONTRO  
BULLISMO E CYBERBULLISMO**

*LE CONSEGUENZE PSICO-EMOTIVE DELLA VIOLENZA  
SULLE VITTIME DEL BULLISMO E DEL  
CYBERBULLISMO*

**TORINO  
LC ALFIERI  
13 dicembre 2017**

**Franco Calcagno**

# Breve presentazione


**LEGGE 29 maggio 2017, n. 71**

***“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”***

**(GU Serie Generale n.127 del 03-06-2017)**

**Entrata in vigore del provvedimento:  
18/06/2017**

La tutela dei minori è l'unico diritto superiore a quelli di cronaca, satira e libera espressione.



## DEFINIZIONE:

«Qualunque forma di **pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali** in danno di minorenni, realizzata per via telematica. Diffusione di contenuti on-line, aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore, o di un gruppo di minori, allo scopo intenzionale di **isolare, abusare, attaccare o ridicolizzare**».

.... alcune parole/azioni chiave della legge....

## **RIMOZIONE DEI CONTENUTI OFFENSIVI**

Agevolare la rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale del minore diffuso in rete da parte dei gestori.

## **SEGNALAZIONE AL GARANTE DELLA PRIVACY**

Qualora il soggetto richiesto non abbia provveduto alla cancellazione del contenuto, entro **24 ore**, l'interessato può rivolgere richiesta al Garante per la protezione dei dati che provvede alla rimozione entro **48 ore**.

## AMMONIMENTO – art.7

In assenza di querele o denunce per i reati di diffamazione, minaccia o trattamento illecito di dati, commessi online da minorenni di età superiore ai 14 anni contro altri minorenni, **il questore convoca il minore**, assieme a un genitore, **per ammonirlo**. Un provvedimento studiato nella logica di **educare e responsabilizzare** i giovani che anche solo inconsapevolmente si rendono attori di comportamenti penalmente perseguibili.



## EDUCAZIONE CONTINUA

L'educazione all'uso consapevole e positivo della rete assume carattere di **continuità curricolare** tra i diversi ordini di scuola.

## NOMINA DI UN REFERENTE PER OGNI SCUOLA -art. 4 Comma 3

Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti **un referente** con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

## INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE, SANZIONI IN AMBITO SCOLASTICO E PROGETTI DI SOSTEGNO E RECUPERO - Art. 5

*Comma 1.* Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilita' genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.



**Comma 2. I regolamenti delle istituzioni scolastiche** di cui all'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e il patto educativo di corresponsabilita' di cui all'articolo 5-bis del citato decreto n. 249 del 1998 sono integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravita' degli atti compiuti.

Quindi .... Le misure di intervento immediato che i dirigenti scolastici sono chiamati a effettuare, qualora vengano a conoscenza di episodi di cyberbullismo, dovranno essere integrate e previste nei **Regolamenti di Istituto** e nei **Patti di Corresponsabilità** ...

Inoltre .... Secondo la stessa logica della L. 71/2017 occorre che presso ciascuna istituzione scolastica **individui e nomi** un docente referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

Ai docenti referenti, così come ai dirigenti scolastici, *non sono quindi attribuite nuove responsabilità o ulteriori compiti*, se non quelli di *raccogliere e diffondere le buone pratiche educative*, organizzative e azioni di monitoraggio, favorendo così l'elaborazione di un modello di e-policy d'istituto



*Tutto questo all'interno del...*

**Il Piano nazionale  
per l'educazione  
al rispetto**

**<http://www.noisiamopari.it>**

**<http://www.generazioniconnesse.it>**

# Il piano nazionale per l'educazione al rispetto in dieci punti

- Il portale noisiamopari.it
- Linee guida nazionali (art. 1 comma 16 l.107/2015)
- Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo
- Promozione dell'educazione al rispetto nelle scuole
- Lotta al discorso d'odio
- Calendario delle religioni
- Formazione docenti
- Distribuzione della costituzione nelle scuole
- Osservatori nazionali
- Verso un nuovo patto di corresponsabilità educativa

**RISPETTA  
LE DIFFERENZE**



**BUON LAVORO**